

#### 4. La distribuzione geografica dei ricorsi nel 2015

Anche nel 2015 come nel 2014 e negli anni precedenti, il numero più alto di ricorsi si registra al centro della penisola, stante la presenza, a Roma, dei Ministeri e delle sedi centrali delle amministrazioni, contro le quali si concentrano il numero più alto di ricorsi.

**Nel 2015 il 44,5%** dei ricorsi è contro le amministrazioni con sede **nelle regioni del centro Italia**. Rispetto all'anno precedente, **il dato rilevato nel 2015 è tuttavia in diminuzione** di oltre tre punti in percentuale. Nel 2014 era stato infatti il 47,9% dei ricorsi ad essere rivolto contro i dinieghi d'accesso delle amministrazioni site nelle regioni del centro Italia, a fronte del 47,5% registrato nel 2013. (si era registrato il 52% nel 2012).


Sono, invece, **in lieve aumento i ricorsi contro le amministrazioni del nord**, pari nel 2015 al 26,7%, rispetto al 2014 in cui erano al 25,6% del totale (erano il 27,3% nel 2013). **Salgono** di oltre due punti in percentuale i ricorsi contro gli enti pubblici con sede **al Sud, pari nel 2015 al 28,8% del totale**. Nel 2014 erano al 26,5% (erano attestate al 25,2% nel 2013).

La tendenza al calo della crescita dei ricorsi presentati alla Commissione per l'accesso contro le amministrazioni con sede nelle regioni centrali, iniziata già nel 2013 e proseguita nel 2014, continua accentuandosi nel 2015.

Per i ricorsi presentati al nord, che erano diminuiti nel 2014 rispetto al 2013, si registra, invece, un'inversione di tendenza, con un incremento nel 2015 pari all'1,1%. Salgono ancora nel 2015 i ricorsi contro le amministrazioni del sud, già in tendenziale aumento negli anni precedenti.<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Anche nei precedenti anni 2012, 2011, 2010, 2009, la distribuzione per ambito territoriale dei ricorsi era caratterizzata da una prevalenza del Centro, e il Sud registrava sempre una percentuale di ricorsi più elevata rispetto al Nord Italia. In particolare, nel 2012 il 52% dei ricorsi era stato rivolto contro le amministrazioni del centro, il 27,4% contro le amministrazioni del Sud e il 20,1% contro le amministrazioni del Nord. Nell'anno 2013, per la prima volta, i ricorsi presentati contro le amministrazioni del Nord Italia sono stati in percentuale più numerosi rispetto a quelli presentati nel Sud.

Figura 19: Percentuale di ricorsi per area geografica nel 2015




#### 4.1 I ricorsi alla Commissione divisi per regione

Nel 2015, nel Lazio, si registra il numero più alto di ricorsi presentato con il 36,4% del totale. Ciò deriva principalmente dalla presenza a Roma delle sedi centrali delle amministrazioni dello Stato. (oltre alle sedi centrali dei Ministeri, sono presenti le direzioni nazionali delle Agenzie autonome, delle Autorità indipendenti e di tutti gli altri enti con articolazioni territoriali e periferiche). Tuttavia il dato è in netta diminuzione rispetto all'anno precedente (nel 2014 il dato era stato pari al 39,8%).

Seguono, dopo il Lazio, nell'ordine: la Puglia con l'8,75 ( il dato era all'7,6% nel 2014), la Lombardia con l'8,1% (era al 6,9% nel 2014), il Veneto con il 7,6% (identico dato era stato registrato per il veneto anche nel 2014) la Campania con il 7,2% ( aveva il 6,4% di ricorsi nel 2014), la Calabria con il 5,6% (nel 2014 aveva il 6,1%), l'Emilia Romagna con il 5,2% ( aveva nel 2014 il 4,7% ); la Sicilia con il 4,5% ( aveva il 3,65 nel 2014), la Toscana con il 4% (aveva il 3% nel 2014); il Piemonte con il 3,1%( aveva il 3,3% nel 2014); la Sardegna con l'1,7%( aveva nel 2014 l'1,3%); l'Abruzzo con l'1,5% di ricorsi, ( aveva l'1,3% nel 2014); le Marche con l'1,3% di ricorsi (erano al il 3,6% nel 2014), l'Umbria all'1,3%(nel 2014 non aveva avuto alcun ricorso) , la Liguria all'1,2% (era all'1,4% nel 2014); il Friuli con l'1,2% (aveva 1,4% nel 2014); il Molise allo 0,6% ( aveva lo 0,3% nel 2014), la Basilicata allo 0,6%(aveva l'1% nel 2014); il Trentino allo 0,3%( aveva lo 0,2% nel 2014) e la Val d'Aosta allo 0,1%( aveva lo 0,2% nel 2014).<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Si riportano, qui di seguito, per un raffronto, anche i dati dell'anno 2013, pubblicati nella relazione al Parlamento per l'anno 2013. Il Lazio ha una percentuale di ricorsi pari al 36,3 %, la Lombardia con il 7,5 dei ricorsi ed il Veneto con il 7,4. Quindi, al quarto posto si posiziona la Puglia con il 6% di ricorsi. La Calabria registra il 5,8% dei ricorsi, seguita dalla Campania con il 5,5% e dalla Sicilia con il 5,1%. Nei confronti delle amministrazioni con sede nell'Emilia Romagna sono stati presentati il 4,9% dei ricorsi, seguono la Toscana con il 4,3%, il Piemonte con il 4,1%, le Marche con il 3,2%, l'Abruzzo con il 3%, la Liguria con l'1,7%, la Sardegna con l'1,5%. L'Umbria e il Trentino Alto Adige registrano lo 0,7% di ricorsi, la Basilicata lo 0,4% e la Val d'Aosta lo 0,1% dei ricorsi.

Figura 20: Percentuale di ricorsi per Regione nel 2015



#### **4.2 L'estensione della competenza della Commissione sui ricorsi presentati contro gli enti locali in caso di carenza di difensore civico**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è competente a decidere sui ricorsi presentati contro i dinieghi di accesso delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

La competenza a decidere sui ricorsi rivolti avverso i dinieghi d'accesso degli enti locali, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990, è invece riservata al difensore civico.

Ciò nonostante, al fine di evitare un vuoto di tutela in sede amministrativa, la Commissione per l'accesso, anche nell'anno 2015, ha ritenuto di dover estendere la propria competenza, per evitare un vuoto di tutela in sede amministrativa, decidendo nel merito anche i ricorsi contro i dinieghi di accesso degli enti locali, in tutti i casi di assenza totale ed accertata di difensore civico, sia a livello provinciale sia a livello regionale.

Tale orientamento ha confermato una prassi interpretativa, già consolidatasi nel corso degli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 seguita dalla Commissione per l'accesso in considerazione sia del fatto che il difensore civico è stato abolito a livello comunale (con la legge finanziaria per il 2010) sia della non uniforme diffusione della figura del difensore civico provinciale, specialmente in alcune regioni meridionali nelle quali si riscontra la totale carenza dei difensori civici provinciali oltre all'assenza di quello regionale (ciò avviene, ad esempio in Puglia e in Calabria).


La Commissione resta, inoltre, sempre un punto di riferimento fondamentale in materia di accesso ai documenti, anche a livello degli Enti locali rientranti in ambiti territoriali regolarmente forniti di difensore civico, continuando sempre ad esprimersi in tale settore, se non nella sede giustiziale riservata al difensore civico, comunque in sede consultiva ai sensi dell'articolo 27 della legge 241/90, fornendo il proprio orientamento interpretativo agli organi di governo delle amministrazioni locali che ne facciano richiesta, specialmente con riferimento al peculiare diritto di accesso spettante ai cittadini

residenti nei confronti degli atti comunali e ai consiglieri comunali e provinciali, ai sensi del TUEL.

La seguente figura 21 distingue i ricorsi presentati nel 2015 contro le amministrazioni locali da quelli rivolti avverso le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

Osservando il grafico, si può rilevare che nell'anno 2015 l'84,7% dei ricorsi è rivolto avverso le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e le altre amministrazioni diverse dagli enti locali e il 15,3% contro le regioni e gli enti locali. Si conferma anche nell'anno di riferimento, la costante tendenza all'incremento dell'attività giustiziale della Commissione per l'accesso nei confronti di Regioni ed enti locali. Infatti, nel 2014, solo il 14,4% dei ricorsi presentati alla Commissione per l'accesso era rivolto contro Regioni ed Enti locali e l'85,6% contro le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e le altre amministrazioni diverse dagli enti locali. In particolare, l'incremento dei ricorsi contro gli enti locali esaminati dalla Commissione per l'accesso nel 2015 è pari allo 0,9% in diminuzione rispetto al dato incrementale registrato nel 2014, in cui si osservava un aumento dei ricorsi contro Regioni ed enti locali pari all'1,7% rispetto al dato misurato nel 2013 che era pari al 12,7%. Nell'anno 2013 il 12,7% dei ricorsi era infatti stato rivolto contro regioni ed enti locali, e l'87,3% contro le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato; nel 2012 il 10,3% dei ricorsi era contro Regioni ed enti locali e l'89,7% contro le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato; nel 2011 contro Regioni ed Enti locali nel complesso, erano stati presentati alla Commissione per l'accesso il 10,8% dei ricorsi e l'89,2% era rivolto nei confronti delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

Figura 21: Ricorsi contro le amministrazioni locali rispetto al totale nel 2015



## 5 Le funzioni consultive della Commissione per l'accesso ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 241/90 – I pareri nel 2015

La Commissione per l'accesso, oltre alle funzioni giustiziali di cui all'articolo 25, comma 4 della legge n. 241 del 1990,<sup>28</sup> nell'espletamento delle proprie funzioni di vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'azione amministrativa, esercitate ai sensi dell'articolo 27, della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 11 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, esprime **pareri** per finalità di coordinamento dell'attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e per garantire l'uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge n. 241 del 1990, per l'individuazione dei casi di esclusione del diritto di accesso, nonché, ove ne sia richiesta, su quelli attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso.

I pareri espressi dalla Commissione per l'accesso non sono né obbligatori né vincolanti.

La richiesta di parere alla Commissione per l'accesso non sospende il termine di trenta giorni previsto per provvedere sulle richieste d'accesso agli atti. La Commissione oltre che alle richieste di parere delle Amministrazioni pubbliche, risponde anche ai quesiti in materia di accesso posti dai privati cittadini.

### 5.1 I Pareri suddivisi per regione di appartenenza del richiedente

Le differenze nel numero di pareri richiesti da una regione all'altra sono derivanti, in primo luogo dal numero degli abitanti residenti nella regione di riferimento, per cui nelle regioni più popolate è maggiore il numero dei pareri richiesti - come avviene nel Lazio, in Lombardia, in Campania, in Emilia Romagna, Toscana e Puglia che totalizzano il maggior numero di pareri - sia con riferimento al luogo in cui si trova l'amministrazione interessata alla richiesta del parere (spesso sono le amministrazioni


<sup>28</sup> L'attività giustiziale della Commissione per l'accesso è descritta nel Capitolo 6 di questa Relazione.

centrali dello Stato che hanno sede a Roma a chiedere il parere alla Commissione per l'accesso).

Tuttavia, anche la conoscenza e l'effettiva diffusione nella Regione di riferimento degli strumenti offerti dal legislatore per la tutela del diritto d'accesso in sede amministrativa ha una diretta ricaduta sul numero di pareri richiesti.

Ad esempio, nelle regioni ove non è avvenuta l'istituzione del difensore civico regionale e provinciale (Puglia e Calabria) sono maggiori le richieste di parere alla Commissione per l'accesso.

Figura 22: Pareri per regione



Come si può osservare nei grafici riportati nelle figure 22 e 23, anche nell'anno 2015, il maggior numero di pareri espresso dalla Commissione per l'accesso si è avuto per le Amministrazioni con sede nel Lazio, con un dato pari al 33,5% delle richieste di parere<sup>29</sup>. Tale preponderanza deriva in primo luogo dal fatto che a Roma hanno sede i

<sup>29</sup> Nell'anno 2014, la quantità di pareri resi dalla Commissione per l'accesso a seguito di richieste provenienti dalle Amministrazioni con sede nella regione Lazio è stato pari al 35% del totale, seguita da Lombardia con il 12,6% di pareri; Campania con il 9,2%; Sardegna il


Ministeri, nonché le sedi centrali di tutte le altre amministrazioni statali. Il dato registrato nel 2015 è comunque in calo dell'1,5% rispetto a quello osservato nel 2014<sup>30</sup>. Le amministrazioni con sede in Lombardia sono al secondo posto con il 16,2% dei pareri. La Campania è al terzo posto con il 10,1% nel 2015. Seguono, in ordine decrescente, il Veneto con 6,1 %, la Puglia e la Liguria con il 5,1%. L'Umbria si attesta nel 2015 al 4% dei pareri, seguita da Toscana, Sicilia ed Emilia Romagna al 3%. Sono al 2% Molise Friuli Venezia Giulia e Abruzzo. La Valle d'Aosta, il Piemonte, le Marche, la Calabria, la Basilicata e la Sardegna hanno l'1%. Il Trentino Alto Adige non ha avuto pareri nel 2015.

---

6,7% dei pareri; Puglia e Marche con il 5%; Piemonte, Liguria, Friuli, Emilia Romagna e Abruzzo a pari merito con il 3,4%; Calabria il 2,5, Toscana, Sicilia e Basilicata con l'1,7%; Veneto e Trentino con lo 0,8%. Per Umbria, Val d'Aosta e Molise non erano stati espressi pareri dalla Commissione per l'accesso nell'anno 2014.

<sup>30</sup> Nell'anno 2013, l'andamento era stato il seguente: Il numero più alto di pareri è stato richiesto nel Lazio, dove si registrava nell'anno di riferimento il 28% delle richieste. Seguivano la Lombardia con il 14% dei pareri, la Campania con il 10,3% e la Sardegna col 7,5%. La Puglia si posizionava al 5 posto con una percentuale di pareri richiesti pari nel 2013 al 5,6%, a pari merito con le Marche. Quindi seguivano Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, e Abruzzo a quota 3,7%. Per la Calabria si registrava una quota di pareri pari al 2,8%. Toscana, Sicilia e Basilicata raggiungono ciascuna l'1,9% dei pareri richiesti. Veneto e Trentino sono in coda con solo lo 0,9 % dei pareri.

Figura 23: Distribuzione geografica dei pareri in percentuale nel 2015



## 5.2 I pareri sui regolamenti delle amministrazioni in materia di diritto d'accesso

La Commissione per l'accesso, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 241/90 esprime, su richiesta delle amministrazioni il proprio parere, non obbligatorio e non vincolante, sulla conformità dei regolamenti adottati dalle amministrazioni rispetto alla disciplina vigente in materia di accesso ai documenti amministrativi, suggerendo, se necessario, di modificare alcune disposizioni, o, in alcuni casi, di espungerle quando siano da considerare superflue o ripetitive rispetto alla disciplina in vigore nella materia.

Figura 24: Pareri resi sui regolamenti nel 2015 rispetto al totale



Come si evince dal grafico sopra raffigurato, sul totale delle richieste di parere esaminate nel corso del 2015, solo il 5,1% riguarda i regolamenti che disciplinano nelle singole amministrazioni le modalità di accesso ai documenti amministrativi. Il dato del 2015 risulta in diminuzione rispetto a quello registrato nel 2014 pari al 6,7%<sup>31</sup>.


In effetti tali richieste di parere risultano tendenzialmente più basse rispetto al totale degli altri pareri, in quanto la maggior parte delle amministrazioni si è già dotata negli anni passati del regolamento in materia d'accesso e, pertanto, diminuiscono le richieste di parere alla Commissione in tale ambito.

<sup>31</sup> Il dato del 2014 risultava invece in lieve aumento rispetto all'anno precedente. Nel 2013, il 6,5% dei pareri riguardava i regolamenti per l'accesso. Nel 2012, il valore di tali richieste era pari al 7%, mentre nell'anno 2011 il dato era stato pari all'11%.

### 5.3 I richiedenti il parere suddivisi per categorie

Nell'anno 2015, il numero più elevato di pareri della Commissione per l'accesso, in percentuale, è stato quello rilasciato su richiesta delle amministrazioni locali. Nel 2014, invece, la prevalenza era stata, se pur di poco per le richieste provenienti dai privati cittadini.

Figura 25: numero di pareri per categoria di richiedenti nel 2015



In particolare, nell'anno di riferimento, le richieste di parere degli **enti locali**, pari al **36,4 %** del totale, pur se leggermente superiori nel 2015 rispetto alle altre categorie in esame, sono tuttavia diminuite in valore assoluto rispetto al dato dell'anno precedente in cui rappresentavano il 38,7% dei pareri resi e si posizionavano nel 2014 al secondo posto dopo le istanze dei privati<sup>32</sup>.

I pareri resi su richiesta degli **enti locali**, si posizionano nel 2015 al secondo posto con il **36,4%** del totale di quelli trattati, in tendenziale decrescita rispetto all'anno precedente<sup>33</sup>.

Le richieste di parere delle **amministrazioni statali** nel 2015 sono state pari al **33,3%**, in netta crescita rispetto ai valori registrati negli anni precedenti.<sup>34</sup>

La quota più bassa nel 2015 è costituita dalle richieste di parere dei **privati cittadini**, pari al **30,3%**.

La preponderanza di richieste di parere da parte degli Enti locali, rispetto alle altre rappresentata nella **Figura 25**, trova la sua motivazione soprattutto nella speciale disciplina dell'accesso dettata dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) che, all'articolo 10, prevede che tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici ed accessibili dai cittadini residenti, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco o del Presidente della Provincia.

La Commissione ha avuto modo più volte, anche nell'anno 2015, come già avvenuto negli anni precedenti, di pronunciarsi in sede consultiva, numerosissime volte, nella peculiare tematica dell'accesso dei cittadini residenti agli atti del Comune. In particolare, ha più volte affermato il principio dell'irrilevanza, per il cittadino che chieda di accedere agli atti del proprio Comune di residenza della titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto – stante l'applicazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 2000, che in quanto norma speciale, prevale sulla disciplina generale dettata dalla legge n.

<sup>32</sup> Le richieste dei cittadini nel 2014 erano lievemente cresciute rispetto all'anno precedente, raggiungendo il 39,5% contro il 38,3% registrato nel 2013. Nell'anno 2012, i pareri richiesti dai privati avevano raggiunto il 41,5%, mentre nel 2011 erano al 37,2%.

<sup>33</sup> Nel 2014, i pareri richiesti dagli enti locali sono stati il 38,7%, anche essi in lieve crescita rispetto al dato del 2013 pari al 37,4%. Nell'anno 2012 le richieste di parere degli enti locali erano il 35,6%.


<sup>34</sup> Nel 2014 i pareri resi su richiesta delle amministrazioni statali si erano fermati al 21,8%, a fronte del 24,3% registrato nel 2013.

241 del 1990. Ciò in quanto la diversità di posizione tra il cittadino residente e quello non residente nel Comune dà luogo a un doppio regime del diritto di accesso secondo quanto disposto dall'articolo 10 del d.lgs. n. 267 del 2000 che ha presupposti diversi dal diritto di accesso previsto dalla normativa generale di cui all'art. 22 della l. n. 241/90.

Qualora l'istante sia un cittadino residente nel comune, il diritto di accesso non è soggetto alla disciplina dettata dalla legge n. 241/90 - che, in effetti, richiede la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto - bensì alla speciale disciplina di cui all'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, che sancisce espressamente e in linea generale il principio della pubblicità di tutti gli atti e il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni in possesso delle autonomie locali, senza fare menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza di tale situazione al fine di poter valutare la legittimazione all'accesso del richiedente<sup>35</sup>.

Pertanto, considerato che il diritto di accesso ex art. 10 TUEL si configura alla stregua di un'azione popolare, il cittadino residente può accedere alle informazioni dell'ente locale di appartenenza senza alcun condizionamento e senza necessità della previa indicazione delle ragioni della richiesta, dovendosi cautelare la sola segretezza degli atti la cui esibizione è vietata dalla legge o da esigenze di tutela della riservatezza dei terzi. Tuttavia, recentemente, in sede contenziosa, nell'anno 2015, la Commissione per l'accesso ha ritenuto di innovare parzialmente il proprio precedente orientamento e ha deciso di adeguarsi ad un orientamento del Consiglio di Stato, divenuto ormai consolidato, che richiede un certo grado di interesse personale e differenziato, anche in capo al cittadino residente, per l'accesso agli atti del proprio Comune.

<sup>35</sup> Nel corso degli anni precedenti a quello in esame, la Commissione ha più volte confermato tale proprio consolidato orientamento e ha tra l'altro osservato: "In conformità all'orientamento già espresso da questa Commissione (e da cui non v'è motivo di discostarsi), la diversità di posizione tra cittadino (persona fisica, associazione o ente) residente e quello non residente nel Comune dà luogo ad un doppio regime del diritto di accesso secondo quanto disposto dall'art. 10 del d.lgs. n. 267/2000 che ha presupposti diversi dal diritto di accesso previsto dalla normativa generale di cui all'art. 22 della l. n. 241/90 (arg. ex T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 12-04-2005, n. 2067; T.A.R. Marche, 12-10-2001, n. 1133). Si chiarisce, pertanto, che nel caso in cui l'istante sia un cittadino residente nel comune, il diritto di accesso non è soggetto alla disciplina dettata dalla legge n. 241/90 - che richiede la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto - bensì alla speciale disciplina di cui all'art. 10, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000, che sancisce espressamente ed in linea generale il principio della pubblicità di tutti gli atti ed il diritto dei cittadini di accedere agli atti ed alle informazioni in possesso delle autonomie locali, senza fare menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza di tale situazione al fine di poter valutare la legittimazione all'accesso del richiedente."<sup>45</sup>

**Figura 26: suddivisione delle richieste di parere negli enti locali nel 2015**

La figura 26 sopra riportata indica che nel 2015, nell'ambito degli enti locali, la porzione maggiore delle richieste di parere proviene dai Comuni, per una quota pari al 98,9% in aumento rispetto all'85,4% del 2014 e all'80,5% dell'anno 2013. Si era registrato il 69% nel 2012. Considerevolmente meno numerosi sono i pareri richiesti dalle Regioni e le aziende regionali con appena l'1,1%.

#### 5.4 I Pareri richiesti dai consiglieri comunali e provinciali

Nell'ambito degli enti locali, particolare rilievo rivestono le richieste di parere provenienti dai consiglieri comunali e provinciali. Ciò è determinato soprattutto dal fatto che il diritto d'accesso del Consigliere comunale e provinciale, ai sensi dell'articolo 43 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ha una portata molto più ampia e non sempre gli uffici comunali sono sufficientemente aperti e trasparenti nei confronti delle richieste dei propri consiglieri, che hanno il diritto di ottenere dagli uffici, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Al riguardo si osserva che, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici,